

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

42.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi e sostituzioni:			
PRESIDENTE	515	BORTOT	524, 529, 531, 532
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		CECCHERINI	523, 530
Modifica al testo unico delle leggi sugli		COLLESELLI	526
interventi nel Mezzogiorno (Approvato		FIORET, <i>Relatore</i>	521, 527, 531
dalla VII Commissione permanente		FUSARO	532
del Senato) (2510)	516	GRANZOTTO	526
PRESIDENTE	516, 517, 518	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
CALVETTI, <i>Relatore</i>	516, 518	per i lavori pubblici	238, 531, 532
DI VAGNO, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
gli interventi straordinari nel Mezzo-		FIORET ed altri: Modifiche all'articolo 6	
giorno	517, 518	della legge 31 maggio 1964, n. 357, re-	
FERRETTI	517	cante provvidenze a favore delle zone	
FULCI	517	devastate dalla catastrofe del Vajont	
Norme per l'assoggettamento a tutela del		(2084)	521
territorio dei comuni delle province di		PRESIDENTE	521
Padova, Treviso, Venezia e Vicenza		FIORET	521
(Modificato dalla VII Commissione		Votazione segreta:	
permanente del Senato) (1687-B)	518	PRESIDENTE	532
PRESIDENTE	518, 519		
BERAGNOLI	519		
DEGAN, <i>Relatore</i>	519		
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato</i>			
per i lavori pubblici	519		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Ulteriore autorizzazione di spesa per l'ap-			
plicazione di provvidenze a favore delle			
zone devastate dalla catastrofe del			
Vajont (Approvato dalle Commissioni			
riunite VII e IX del Senato) (2904)	521		
PRESIDENTE	521, 523, 527, 528		
	529, 530, 531, 532		

La seduta comincia alle 9,35.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Duca e Todros.

Comunico inoltre che per la discussione dei disegni di legge n. 2510, n. 1687-B e n. 2904 e della proposta di legge n. 2084 i deputati

Granzotto, Colleselli e Fusaro sostituiscono rispettivamente i deputati Amodei, Greggi e Pica.

Discussione del disegno di legge. Modifica al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Comunico ai colleghi che su tale disegno di legge hanno espresso parere favorevole la V e la X Commissione.

L'onorevole Calvetti ha facoltà di svolgere la relazione.

CALVETTI, Relatore. Il provvedimento al nostro esame richiede qualche considerazione in ordine agli scopi che si prefigge e che possono essere riassunti in tre punti fondamentali, e cioè:

1) interpretazione degli articoli 144 e 151 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

2) concessione alla Cassa per il mezzogiorno della possibilità, in presenza di determinate condizioni e garanzie, di intervenire per favorire l'acquisto, da parte dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di opere già realizzate;

3) limitazione temporale di tale facoltà e, nella fattispecie, sua applicabilità solo al porto di Gela.

Per quanto concerne il primo punto, occorre mettere in rilievo che l'articolo 144 del testo unico, al primo comma, include nell'indicazione dei compiti affidati ai consorzi, anche le « opere relative ai porti, nonché tutte quelle di interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale ». Ora, sono sorte delle perplessità in merito alla natura delle opere per le quali sia possibile l'intervento della Cassa per il mezzogiorno, e, in particolare, se tale intervento debba avere per oggetto solo le attrezzature portuali, o possa essere esteso anche alla costruzione di porti propriamente detti.

A mio giudizio, la formulazione generica dell'articolo 144 sottintende la realizzazione di veri e propri porti; si rende comunque necessario eliminare ogni incertezza interpretativa

a questo riguardo, attraverso la specificazione delle opere che si intendono realizzare mediante l'intervento finanziario della Cassa per il mezzogiorno.

Passando all'esame del secondo punto, si osserva che il provvedimento è diretto a precisare che l'intervento della Cassa stessa, ai sensi del citato articolo 151, può verificarsi anche per l'acquisto, da parte dei consorzi, di opere portuali già eseguite da altri.

Il relatore ritiene che non vi sia motivo di opporsi a questa disposizione solo in casi ben determinati: e cioè quando le opere costruite siano idonee, dal punto di vista tecnico-economico, a soddisfare esigenze di carattere pubblico previste dalla legge, purché siano presenti determinate condizioni e garanzie, anzitutto l'autorizzazione in tal senso deve essere subordinata all'accertamento più scrupoloso della pubblica utilità e della destinazione ad uso pubblico delle opere stesse. Il provvedimento in esame prevede a tale proposito altri rigorosi criteri: infatti, le opere in questione debbono essere contemplate dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; debbono essere sicuramente destinate ad uso pubblico, destinazione da accettarsi con provvedimento del ministro della marina mercantile; la determinazione dell'ammontare della spesa deve avvenire in base ai costi effettivamente sostenuti, documentati e giustificati sotto il profilo tecnico-economico da una commissione speciale.

È poi doveroso aggiungere, che, a seguito dei rilievi mossi dal gruppo comunista nell'altro ramo del Parlamento, su proposta del Governo è stato introdotto un emendamento tendente a limitare temporalmente la possibilità di acquisizione, da parte dei consorzi, delle opere già realizzate: tale acquisizione è consentita, cioè, solo per quelle infrastrutture, incluse nei piani regolatori, che siano già entrate in funzione prima dell'approvazione del provvedimento in esame. Ora, richiamando il terzo punto, mi sembra che l'applicabilità del provvedimento al nostro esame sia limitata al solo caso del porto di Gela. Vorrei qui ricordare che, mi pare nel 1960, l'« ENI » realizzò un complesso petrolchimico, il cui presupposto necessario ed indispensabile era la costruzione di un porto adeguato. Sentito il parere di vari ministeri, fu decisa la realizzazione di un porto che potesse favorire un ulteriore e più ampio sviluppo della zona. Debbo anche dire che l'approvazione da parte del ministero dei lavori pubblici fu data dopo un'attenta valutazione dell'idoneità del porto ad essere inquadrato nel piano dei porti na-

zionali e dopo aver constatato l'impossibilità di potenziare il vecchio porto della città.

A questo punto il relatore pone i seguenti quesiti: alla luce di quanto sopra esposto, ritiene la Commissione che l'acquisizione del porto di Gela sia conveniente ed opportuna in ordine allo sviluppo industriale?

Si può progettare la costruzione di un nuovo porto sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista finanziario?

Ritengo che il parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge sia direttamente subordinato alle risposte che saremo in grado di dare a queste domande.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRETTI. Dichiaro subito che noi del gruppo comunista avremmo decisamente osteggiato questo disegno di legge n. 2510, se durante la discussione al Senato — anche a seguito delle critiche mosse dalla nostra parte politica — non fosse stato inserito nel testo un emendamento, tendente a limitare gli effetti del provvedimento alle opere portuali acquisite dai consorzi per lo sviluppo industriale, ed incluse nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione cui esse attongono, prima dell'entrata in vigore di questa stessa legge.

Anziché opporci, dunque, noi ci asterremo dal votare il disegno di legge, in quanto esso estende l'applicazione dell'articolo 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, anche alle opere portuali propriamente dette: e non, come si riteneva all'inizio, alle sole attrezzature ed infrastrutture, purché al servizio di aree o nuclei industriali.

Ci sarebbe pertanto da discutere e su tale estensione, e sul tipo di interventi da attribuire alla Cassa per il mezzogiorno, anziché agli organi dello Stato, relativamente alla costruzione di porti. A questo punto, anzi, nascono delle forti perplessità: quelle stesse che hanno consigliato al Senato di limitare nel tempo gli effetti dell'estensione prevista dal disegno di legge. Con esso si prevede che i consorzi sono autorizzati a rimborsare le spese sostenute da Enti o private società per la costruzione di porti al servizio delle proprie industrie, purché essi, successivamente siano stati inclusi nei piani del consorzio, e quindi dichiarati di uso pubblico. Poiché le opere infrastrutturali, incluse nei piani dei consorzi, sono finanziate dalla Cassa per il mezzogiorno, i privati vengono rimborsati delle spese sostenute previo accertamento del

Ministero della marina mercantile. A questo proposito, vorrei sapere se il rimborso per le spese sostenute da queste società, come per esempio l'« ANIC », cioè, in definitiva, lo « ENI », avviene in base alle spese sostenute a suo tempo, o alla valutazione che se ne può fare al presente: se cioè si tiene conto di un certo tipo di ammortamento relativo alle opere, e così via.

DI VAGNO, Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tutto questo è specificato nell'ultimo comma dello articolo unico del disegno di legge.

FERRETTI. Inoltre, il provvedimento, com'è stato anche specificato dall'onorevole Relatore, è applicabile al solo caso del porto di Gela. Ora, (e mi riferisco al quesito posto appunto dal relatore) questo porto potrà essere utilizzato da tutti gli insediamenti industriali che sopravverranno nella zona di Gela? Sappiamo, infatti, che si tratta di un porto-isola. Credo del resto, che il competente Ministero, per il fatto di aver proposto un tale provvedimento, avrà giudicato che il porto in questione possa essere acquisito alla pubblica utilità per gli sviluppi industriali. Gradirei comunque che l'onorevole Sottosegretario mi desse una precisa risposta al riguardo.

Infine, dal momento che il disegno di legge sarà applicabile al solo porto di Gela, (e quindi i suoi effetti andranno a beneficio dell'« ENI »), vorrei conoscere perché nel provvedimento non ci si riferisce espressamente soltanto alla situazione di Gela, e si ricorre invece ad una finzione. Dico questo perché, anche se ci asterremo dal votare il disegno di legge, vorremmo però che su di esso le idee fossero chiare, e che ci si spiegasse perché, dopo aver formulato il provvedimento in modo generale, si è finito per restringerne l'applicazione, praticamente, ad un unico caso.

FULCI. Anche a nome della mia parte politica, desidero dichiararmi favorevole al disegno di legge. Mi pare infatti che esso sia molto utile, (a parte la questione posta dallo onorevole Ferretti, se cioè possa essere varato un provvedimento di legge appositamente per il caso del porto di Gela), data la complementarità delle opere portuali rispetto alle attrezzature industriali.

Anche a Milazzo, ad esempio, la raffineria ivi esistente costruì un porto per conto proprio: ed oggi si parla di ampliare le attrezzature portuali, proprio perché soddisfino meglio alle esigenze per le quali sono state concepite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVETTI, *Relatore*. Ritengo che più efficaci chiarimenti alle perplessità avanzate nel corso della discussione possa darli l'onorevole rappresentante del Governo. Da parte mia, desidero solo confermare, riferendomi in particolare al quesito posto dall'onorevole Ferretti che in realtà, a seguito dell'emendamento introdotto dal Senato, con il provvedimento in discussione si intende provvedere alla peculiare situazione delle attrezzature portuali di Gela.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. In aggiunta alle spiegazioni già date dall'onorevole Relatore, voglio solo fornire qualche chiarimento all'onorevole Ferretti, in relazione a quanto ha costituito oggetto degli interventi svolto al Senato da parte del gruppo comunista.

Non è sembrato opportuno, in questo disegno di legge, fare esplicita menzione del porto di Gela, in quanto esso ha, come funzione primaria, quella di interpretare gli articoli 151 e 144 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523: anche se, in effetti, non vi sono altri casi analoghi a quello di Gela.

Quanto alla situazione particolare del porto di Gela, questo, pur essendo, per il suo carattere di porto-isola, specialmente idoneo a servire le industrie petrolifera e petrolchimica, può agevolmente essere utilizzato per altri insediamenti, quali si prevede ci saranno in un prossimo futuro. Per ottenere un adeguato sviluppo in tal senso, basterebbe, ad esempio, collegare con un pontile le attrezzature a terra del porto-isola.

Per comprendere poi la singolarità di questo provvedimento, bisogna riportarsi alla prima fase dell'industrializzazione del Mezzogiorno. In quell'epoca, infatti, i vari complessi industriali che andavano ad insediarsi nel sud prendevano delle decisioni particolari, senza che la loro attività potesse essere opportunamente coordinata.

Molto spesso questi enti hanno avuto prefinanziamenti, in attesa che la Cassa per il Mezzogiorno avesse disponibilità dei fondi. La *ratio legis* mi pare dunque chiara: provvedere soltanto per un periodo, di particolare importanza per noi, periodo che non ha potuto essere regolato da concetti programmatori rigidi. Trascorso tale periodo, così come sta-

bilito nell'emendamento presentato dal Governo al Senato, si rientra nell'alveo normale delle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, si applica anche per l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo relative ai porti destinati a servizio delle aree e dei nuclei e, nell'ipotesi in cui esse siano già esistenti, per la loro acquisizione da parte dei consorzi, sempre che si tratti di opere contemplate dai piani regolatori delle aree e dei nuclei, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che debbano essere destinate all'uso pubblico.

La destinazione delle predette opere a tale uso viene accertata con provvedimento del Ministro della marina mercantile.

L'ammontare della spesa per l'acquisizione delle opere predette viene stabilito sulla base dei costi sostenuti, ritenendosi compensati gli ammortamenti con gli interessi per le somme investite, e sempreché siano ritenuti giustificati, dal punto di vista tecnico-economico, da una apposita commissione interministeriale composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici.

Trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti esso sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza (1687-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza ». approvato dalla Camera nella seduta del 12 novembre 1969 e modificato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 12 novembre 1970.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Degan.

DEGAN, *Relatore*. In modo estremamente breve, la sostanza delle modificazioni apportate dal Senato riguarda la non automaticità, attraverso la legge in esame, dell'assoggettamento a tutela dei territori previsti. In realtà, con il provvedimento si dà unicamente la possibilità di provvedere al censimento di tutti i pozzi esistenti nelle quattro province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Sarà soltanto in conseguenza di tale censimento che potrà verificarsi l'opportunità dell'assoggettamento a tutela di tutte o di alcune parti di questi territori. Il fatto che il Senato abbia apportato le modifiche in questione, nulla toglie alla possibilità, per gli interessati, di usufruire, come previsto dal decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dello assoggettamento a tutela. Mi pare, dunque, che le modifiche introdotte siano accettabili. Vorrei unicamente esprimere l'augurio che alla legge che stiano per approvare venga data ampia pubblicità, attraverso i responsabili organi del Ministero dei lavori pubblici. Sarebbe altresì auspicabile che venissero interessati gli enti locali, perché il censimento fosse il più rapido possibile.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nell'esame delle modifiche apportate dal Senato, desidero comunicare che la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole sul provvedimento « invitando per altro la Commissione competente in via primaria a considerare l'opportunità di richiedere il parere della Commissione Affari costituzionali al fine di verificare se la materia oggetto del provvedimento rientri nella sfera di competenza della Regione ». È chiaro che il parere della Commissione Giustizia non è vincolante e non lo è soprattutto in questo suo particolare contenuto. Con la legge che stiamo esaminando tenze, e la possibilità di concretizzare le stesse non pregiudichiamo in alcun modo le competenze sul piano legislativo sia amministrativo, della Regione in questa materia. Aggiungo che il Presidente della giunta regionale del Veneto ci ha inviato, nei giorni scorsi, un telegramma in cui si raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Vi è dunque, semmai, una concordanza di intenti da parte della Regione.

Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte al provvedimento dal Senato.

BERAGNOLI. Prendo atto della sua comunicazione, signor Presidente, e non intendo sollevare eccezioni. Desidererei soltanto che venisse registrato un nostro atteggiamento di principio. Allorché una Commissione afferma

che sarebbe forse il caso di chiedere il parere della I Commissione, in ordine alla competenza o meno della Regione sulla materia oggetto del provvedimento che si sta esaminando, non sarebbe male, sempre che il Regolamento lo consentisse, acquisire anche detto parere. Vorrei, cioè, che il caso odierno non costituisse precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei ringraziare l'onorevole relatore per le valutazioni che ha inteso fare, ed assicurarlo nel contempo che è possibile rapidamente censire i pozzi esistenti nel territorio che si vuole assoggettare a tutela, assoggettamento che si può agevolmente consentire attraverso un atto amministrativo. La cosa più urgente da fare è il censimento, perché soltanto attraverso di esso possiamo arrivare alla definizione ed alla assunzione di quelle misure e provvidenze capaci di contribuire al bilanciamento idraulico della zona.

Praticamente, l'aspetto più importante del disegno di legge, approvato già da questa Commissione e modificato dalla VII Commissione del Senato, riguarda il censimento obbligatorio. Noi sappiamo che il disordinato emungimento dei pozzi è una delle cause della subsidenza del suolo; a tale proposito sono state avanzate delle riserve, ma le statistiche mettono in evidenza che in situazioni drammatiche, ad esempio durante il periodo bellico, il fenomeno del bradisismo si attenua in relazione, evidentemente, al meno intensivo emungimento dei pozzi.

Concludendo, noi siamo certi che attraverso questa legge si potrà risolvere al più presto il problema: qualora si dovesse limitare lo emungimento dei pozzi, si dovrà ovviamente provvedere alla acquisizione di nuove fonti idriche per uso domestico, agricolo ed industriale nella zona interessata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Al fine di attuare i provvedimenti per la difesa della città di Venezia nel territorio dei comuni delle province di Padova, di Treviso, di Vicenza e di Venezia, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del Genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Nei territori indicati nel precedente articolo, chiunque comunque estragga ed utilizzi acque sotterranee, è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La VII Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

A seguito di tale soppressione, nel testo del Senato i successivi articoli cambiano naturalmente numerazione.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3, ora 2, nel seguente testo:

« La denuncia, da compilarla in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

nome, cognome e domicilio dell'utente;
denominazione della località e zona ove è ubicato il pozzo di estrazione;

quantitativo d'acqua estratto nell'anno e caratteristiche del macchinario installato;

uso cui l'acqua è destinata, e, secondo che trattasi di uso irriguo, potabile o indu-

striale vario, estensione dei terreni irrigati, numero delle persone o abitati da servire, stabilimento industriale cui è adibita;

estremi dell'eventuale provvedimento amministrativo di autorizzazione alla ricerca ed allo scavo del pozzo o di concessione dell'acqua, emanato a norma del citato testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La denuncia, da compilarla in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

nome, cognome e domicilio dell'utente;
denominazione della località e zona ove è ubicato il pozzo di estrazione;

quantitativo d'acqua estratto nell'anno e caratteristiche del macchinario installato;

uso cui l'acqua è destinata, e, secondo che trattasi di uso irriguo, potabile o industriale vario, estensione dei terreni irrigati, numero delle persone o abitati da servire, stabilimento industriale cui è adibita;

estremi dell'eventuale provvedimento amministrativo di autorizzazione alla ricerca ed allo scavo del pozzo o di concessione dell'acqua, emanato a norma del citato testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 4, ora 3, era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Nel caso di mancata denuncia entro il termine stabilito dall'articolo 2 o di infedeltà della denuncia stessa è comminata ai trasgressori un'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000, salvo ogni altro provvedimento a norma del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 249 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. L'ammenda ivi prevista è elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 5, ora 4, non è stato modificato.

L'articolo 6, ora 5, era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (Approvato dalle Commissioni riunite VII e IX del Senato) (2904); e rinvio della discussione della proposta di legge Fioret ed altri: Modifiche all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (2084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione e provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont », già approvato dalle Commissioni riunite VII e IX del Senato; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fioret, Fusaro, Armani, Bressani, Marocco: « Modifiche all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont ».

Comunico ai colleghi che sul disegno di legge hanno espresso parere favorevole le Commissioni II, V, VI e XII; la Commissione V, investita del parere sulla proposta di legge n. 2084, ha espresso parere favorevole nei limiti dello stanziamento recato dal disegno di legge.

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORET, *Relatore*. L'urgenza che il disegno di legge n. 2904 venga approvato, così come ci è stato trasmesso dal Senato in data 10 dicembre 1970, prima della fine dell'anno, mi induce a chiedere che la proposta di legge n. 2084, da me presentata unitamente ad altri colleghi, sia discussa separatamente. La proposta di legge in questione — intesa ad apportare alcune modifiche all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, conseguenti all'aumento dei prezzi in edilizia, che ha raggiunto, come è noto, livelli del 22 per cento circa, si da rendere molto problematica la costruzione delle abitazioni, per sopravvenuta incongruità dei contributi messi a disposizione degli aventi diritto — comporta un impegno di spesa che non trova capienza nello stanziamento previsto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2904. Poiché ogni eventuale modifica al disegno di legge implicherebbe un rinvio del provvedimento al Senato, prego quindi il Presidente e gli onorevoli colleghi di voler accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata del relatore.

(È approvata).

L'onorevole Fioret può quindi svolgere la relazione sul disegno di legge n. 2904, restando inteso che la discussione della proposta di legge n. 2084 avverrà separatamente.

FIORET, *Relatore*. Mi rendo conto che, a sette anni di distanza dalla tragedia del Vajont, chiedere, sia pure come relatore, un'ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe non è agevole, soprattutto perché una legislazione, emanata dal Parlamento con l'intenzione di ricreare per le popolazioni colpite una nuova ragione di vita, non solo non è riuscita, fino ad oggi, a realizzare lo scopo che si era prefissa, ma ha talvolta destato motivi di seria perplessità nella applicazione concreta.

Qualche collega trarrà forse motivo dalla discussione per evidenziale le... carenze e le distorsioni che si sono verificate; ma poiché il provvedimento odierno ha carattere di provvedimento-ponte, tendente ad evitare pericolose restrizioni nell'attività di ricostruzione, mi esimerò dall'entrare in valutazioni critiche che pure avrei in animo di svolgere, riservandomi di approfondire l'argomento, allorché Parlamento e Governo, in possesso di un quadro completo dei problemi insoluti, saranno in grado di varare una legge orga-

nica e definitiva che chiuda la dolorosa pagina del Vajont.

Il dato più significativo del disegno di legge in esame è infatti costituito dall'articolo 6, il quale prevede, appunto, che le domande intese ad ottenere i contributi per la ricostruzione delle unità immobiliari e le provvidenze a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte, dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi od uffici entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Mi sembra, onorevoli colleghi, che questo primo punto fermo che si vuole porre sulla vicenda del Vajont sia importante, perché darà modo di conoscere finalmente chi siano e quanti siano coloro i quali intendono avvalersi delle provvidenze in questione, permettendo nel contempo di operare, in rapporto ai mezzi che verranno messi a disposizione, una distinzione fra quelle aziende industriali, commerciali ed artigiane, che, insediandosi nelle zone agevolate, abbiano potenzialità e capacità di svolgere un'attività promozionale per l'insediamento di altre intraprese e quelle aziende invece che intendano perseguire solo fini speculativi.

Tengo a ribadire che il provvedimento che stiamo per approvare non può essere considerato conclusivo, perché, anche se lo sforzo che il Governo ha voluto compiere a favore delle popolazioni del Vajont è notevole, tenute presenti le difficoltà finanziarie in cui si dibatte attualmente il paese, esso è tuttavia inidoneo a portare a soluzione i problemi delle zone colpite.

Infatti, il compimento della ricostruzione urbanistica dell'intera zona, comprende il versante bellunese e quello friulano, secondo accertamenti effettuati dai competenti organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, richiede un'ulteriore spesa di:

lire 3.300.000.000 per Erto e Casso;
lire 4.200.000.000 per Longarone;
lire 1.000.000.000 per Castellavazzo;
lire 350.000.000 per Borgo Piave;
per un totale di lire 8.850.000.000.

Queste cifre comprendono, oltre, si intende, i finanziamenti per la ricostruzione privata, anche quelli per la ricostruzione di opere pubbliche, prevista dai piani regolatori già approvati. Restano pertanto escluse da codesti conteggi opere che, pur presentandosi come utili e finanziabili con i fondi previsti dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, sono rimaste

fuori dalle previsioni degli organi della pubblica amministrazione. Ne deriva che, essendo stati stanziati per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici quattro miliardi, più della metà delle opere progettate è destinata a rimanere incompiuta. Ad analoga conclusione si perviene, considerando il disegno di legge n. 2904, per quanto concerne la ricostruzione industriale.

Pur ammettendo che vi sono delle intraprese industriali che possono far sorgere fondati dubbi sulla loro idoneità a realizzare le opere progettate e ad inserirsi con vitalità competitiva sul mercato, rimane pur sempre vero che i fondi stanziati per soddisfare gli impegni sorgenti dall'applicazione della legge n. 357, sono del tutto inadeguati per la riattivazione delle iniziative economiche e professionali nelle zone del Vajont.

Bastano due rilievi per restarne convinti. Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, la relazione del Governo al disegno di legge presentato al Senato affermava che essi erano appena sufficienti ad esaurire le domande giacenti presso le Commissioni provinciali di Belluno e Pordenone, con una previsione di investimenti di circa 20-22 miliardi di lire. Solo davanti alla Commissione per la ricostruzione delle aziende sinistrate del versante friulano, sono in istruttoria domande per un investimento di lire 32.500.000.000.

Inoltre, la insufficienza di fondi per la concessione di contributi in conto interessi, è stata ancora riconosciuta dal Governo, allorché, predisponendo il disegno di legge n. 1117, poi inglobato nel « decretone », aveva proposto agli articoli 6 e 7, un aumento degli stanziamenti previsti dalla legge 18 marzo 1969, n. 91.

Non vi è dubbio, che questi ed altri rilievi — che per brevità non mi soffermo ad analizzare — (anche se non posso non sottolineare che se la sfera di applicazione delle agevolazioni tributarie, prevista dall'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e poi ristretta dalla legge 18 marzo 1969, n. 91, non sarà estesa alle iniziative produttive che andranno ad insediarsi nell'area territoriale comprensoriale, il traguardo della rinascita economica e sociale del Vajont rimarrà seriamente compromesso); esigono, come ho detto all'inizio la predisposizione di un provvedimento organico; e proprio per promuoverlo, al termine della mia relazione presenterò un ordine del giorno per impegnare il Governo in tal senso, augurandomi che, in analogia a quanto è avvenuto al Senato, esso lo accolga.

Queste riserve, che sento il dovere di avanzare nel momento in cui propongo l'approvazione del disegno di legge, nulla tolgono al riconoscimento che deve essere pur dato al Governo per la buona predisposizione che ha dimostrato, nei confronti delle popolazioni colpite, per ridare ad esse una casa ed un lavoro. Ma la buona disposizione, se è apprezzabile quando l'intervento dello Stato è volto a mitigare gli effetti disastrosi conseguenti ad eventi imprevedibili, come sono le calamità naturali, non è affatto sufficiente quando le ferite aperte dalla catastrofe sono state provocate da colpevoli comportamenti umani, i quali, come è stato riconosciuto dalla recente sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, coinvolgono anche le responsabilità degli organi dello Stato.

Ho ritenuto, onorevoli colleghi, di svolgere queste considerazioni, anziché soffermarmi ad illustrare dettagliatamente i singoli articoli del testo di legge, perché, costituendo, purtroppo, il Vajont un angoscioso paradigma cui ci si richiama come precedente, allorché cataclismi naturali colpiscono territori del nostro Paese, sembra ancor più necessario tirare una linea su una legislazione che non può essere indefinitamente prorogata, ma che postula, invece, una conclusione, come atto di dovuta ed equa riparazione.

Mi permetto di suggerire, a tal fine, confidando che il Presidente voglia rendersi interprete di questa mia proposta presso la Presidenza della Camera e del Senato, che venga nominata, anche informalmente, una Commissione parlamentare, con il compito di redigere - dopo aver effettuato, se necessario, una ricognizione *in loco* - uno schema di discussione su tutti i problemi connessi alla tragedia del Vajont.

Sono certo che ne ricaveremo tutti degli utili insegnamenti sugli effetti prodotti dalla normativa vigente, chiarendo anche - al di fuori di ogni interessata valutazione di parte - l'uso che si è fatto del denaro pubblico, al fine di indirizzarlo ed impiegarlo in futuro con maggior efficacia, nel caso in cui scelte non idonee fossero all'origine di ritardi, che solo la capacità di sacrificio delle genti friulane e bellunesi può far ritenere non inevitabili.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, desidero fare qualche osservazione circa l'invito testé rivolto dall'onorevole Relatore al Presidente. È chiaro, che, almeno nei termini in cui è stato formulato, esso non ha possibilità di essere accolto. Si

tratta, infatti, di una iniziativa a carattere interparlamentare, la quale potrebbe essere adottata, formalmente, solo attraverso lo strumento dell'inchiesta parlamentare, e non mi sembra che sia stata questa la proposta avanzata del Relatore. Ricordo tra l'altro che, nella passata legislatura, la nostra Commissione aveva intrapreso un'indagine conoscitiva sui risultati dei provvedimenti adottati a seguito di eventi calamitosi, estendendo i suoi accertamenti non solo alla zona del Vajont, ma anche a quella dell'Irpinia o del Sannio. Tale indagine conoscitiva, però, per tutta una serie di circostanze, non poté giungere alla sua conclusione.

Ora, in relazione all'invito rivoltomi dall'onorevole Relatore, vedrò di avviare qualche iniziativa all'interno della Camera, nell'ambito delle possibilità consentiteci dal Regolamento vigente, o da quello nuovo che venisse, eventualmente, approvato. Ritengo che potremmo svolgere la nostra azione attraverso una discussione in Commissione, magari sulle eventuali comunicazioni del Governo intorno all'argomento in questione. Si potrebbe anche esaminare la possibilità di inviare, sui luoghi dell'avvenuta catastrofe, una delegazione della nostra Commissione, tanto più che, avendo noi già effettuato analoghe visite nel passato, risulterebbe utile un ulteriore confronto al riguardo.

Alla luce di queste considerazioni, mi riservo, pertanto, di prospettare alla Commissione le possibili soluzioni in ordine all'effettuazione dell'indagine proposta dall'onorevole Relatore.

CECCHERINI. Onorevole Presidente, mi permetto di chiederle che l'indagine, che verrà eventualmente effettuata, possa essere estesa anche ai problemi economici - con particolare riguardo al settore dell'industria - delle zone sinistrate.

PRESIDENTE. Le posso assicurare che la sua richiesta verrà certamente accolta. Del resto, ogniqualvolta abbiamo effettuato delle visite nella zona del Vajont, non abbiamo limitato il nostro interesse ai problemi di stretta competenza della Commissione Lavori Pubblici, ma abbiamo esteso la nostra indagine anche al settore dell'industria, dell'agricoltura, degli enti locali (con particolare riguardo ai bilanci di questi ultimi, in relazione al venir meno dei proventi fiscali), e, ad ogni modo, a tutti quei problemi di natura economica connessi con l'avvenuta catastrofe.

Premesse queste considerazioni, dichiaro aperta la discussione generale.

BORTOT. Sul disegno di legge illustrato dal relatore abbiamo da avanzare alcune riserve. Innanzitutto, si tratta di un provvedimento parziale, che non risolverà problemi ancora aperti, specialmente in ordine alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte. Da due anni i magistrati alle acque di Venezia e Trieste non emanano decreti, in relazione alla ricostruzione delle infrastrutture e degli immobili. Anche in intere zone (come ad esempio quella di Erto a Monte) non si è ancora iniziata la ricostruzione. A Longarone e a Castellavazzo moltissime unità immobiliari attendono di essere ricostituite.

Ora il provvedimento al nostro esame è appunto insufficiente a provvedere a questa serie di problemi ancora da risolvere, e noi facciamo presente il nostro rammarico dinanzi a un disegno di legge così limitato e tardivo, rispetto alle attese delle popolazioni colpite dalla catastrofe. Abbiamo avuto in questi anni molte buone promesse, da parte dei vari Ministri che hanno sostato a Longarone: ma nessuna di queste visite si è tradotta in concreti provvedimenti.

Voglio anche dire che i ritardi sono dovuti ad una serie di varianti introdotte nei piani, in quelli di trasferimento e nei piani regolatori, conseguenti ad interferenze di carattere politico. Della redazione dei piani era stato incaricato, come si sa, il professor Samonà; poi, le interferenze in questione hanno fatto sì che si passasse ad altri progettisti. Di qui le lungaggini riscontrate.

Convengo comunque con il relatore sulla proposta di fare un po' il punto della situazione e soprattutto su quello che la Commissione si rechi sul posto per accertare le cose che stiamo dicendo.

Alla domanda se le leggi per il Vajont hanno corrisposto alle attese delle popolazioni, e degli stessi legislatori, rispondo che sul piano della ricostruzione edilizia, qualcosa si è certamente fatto a Longarone, seppure male. Sono sorte costruzioni, né belle né moderne, ma qualcosa si è fatto pur se sono già trascorsi sette anni. Quanto alla rinascita della zona, dobbiamo esprimere tutte le nostre perplessità. Se i fondi a disposizione non verranno meglio impiegati, tra qualche tempo ci troveremo a malpartito. Viviamo ancora delle attività edilizie, ma il futuro non è certo roseo. Le fabbriche sorte sulla zona sono poche e corrispondono salari del tutto insufficienti. I dati relativi al comune di Castellavazzo rivelano come, dopo la catastrofe del Vajont, lo spopolamento sia stato ancora maggiore. I

provvedimenti messi in atto, dunque, sono stati insufficienti.

In materia di impiego dei denari spesi per la rinascita industriale di quei luoghi (43 miliardi in provincia di Belluno, di cui 12 miliardi erogati a fondo perduto e 31 miliardi per mutui agevolati) debbono pure essere fatte alcune osservazioni. Le leggi relative prevedevano insediamenti industriali in nuclei predisposti, mentre abbiamo assistito (grazie al sorgere di una « clientela » della democrazia cristiana del posto, naturalmente in combutta col Governo, al quale spetta in definitiva l'approvazione di certi provvedimenti) alla crescita, nella montagna bellunese, di tante piccole fabbriche. I contributi non sono stati concessi sempre legittimamente e le attività industriali che sono sorte non hanno assolto la funzione che noi intendevamo che avesse: dare lavoro, creare sul posto valide prospettive per la nostra gente. Vorrei citare qualche esempio: la Cartiera di Verona, che ha beneficiato di 9 miliardi e 920 milioni di lire (3 miliardi per contributi e 6 miliardi di mutui), si è trasferita a Santa Giustina, una località del comprensorio ma molto lontana dal longaronese, ed occupa 80 operai. Una spesa di 9 miliardi di lire per impiegare 80 operai, non è certo un investimento molto produttivo... Si parla spesso di nuovi posti di lavoro creati a seguito di questa o quella legge. Si deve andare molto cauti al riguardo: mentre si sono iniziate, infatti, e sempre col contributo dello Stato, alcune attività, altre sono cessate. Prendiamo il caso di una fornace che occupa attualmente 24 dipendenti; essa non paga l'imposta di ricchezza mobile per 10 anni ed ha avuto 355 milioni tra contributi e mutui. I proprietari sono gli stessi che avevano prima ben 4 fornaci, con 200 persone occupate. Ottenuto i contributi in questione, hanno chiuso le fornaci, ne hanno aperta una nuova ed hanno cambiato denominazione all'azienda. Come è possibile parlare, in questo caso, della creazione di 24 nuovi posti di lavoro? Ed ancora, fino al 9 novembre 1963 esisteva il cementificio di Castellavazzo. Dopo la catastrofe è stato chiuso. Ora ha riaperto ed ha ottenuto 3 miliardi e 320 milioni di lire, pur non avendo subito alcun danno, tanto è vero che il proprietario fu posto sotto inchiesta da parte della magistratura competente: furono trasmessi gli atti relativi alla Procura della Repubblica, l'interessato fu prosciolto, ma il pubblico ministero ha proposto ricorso. Con carte false e sotterfugi il proprietario in questione è stato fat-

to passare per danneggiato ed ha beneficiato di un così ingente contributo.

Vi sono poi soldi spesi male, per attività che nulla hanno a che vedere con l'economia delle nostre zone. Ho presentato una interrogazione al ministro della sanità, relativa ad una clinica privata che dovrebbe sorgere a Belluno. Un gruppo di medici, che fa capo al fratello di Maria Pia Dal Canton, ha comprato la licenza di un fruttivendolo di Erto, ha fatto una domanda ed ha avuto un finanziamento di 600 milioni. Cosa ha a che fare questa clinica con la rinascita della zona, è difficile capirlo. Ed ancora, il proprietario di un « supermercato » di Belluno, che è ora sotto processo perché è un ladro, ha avuto 134 milioni. Si guardi alle funivie delle Tofane a Cortina. Sono stati acquistati i diritti, è stato ottenuto un finanziamento di 125 milioni, e si è data vita alle funivie in questione. Rimane un mistero cosa abbiano a vedere con la legge cui facciamo riferimento, come lo rimane la ragione per la quale sono stati dati contributi per l'impianto del gas a Feltre. Con tutto ciò la rinascita della nostra zona è di là da venire.

Comunque, questa è la seria e grave realtà.

Inoltre, noi siamo molto preoccupati anche per un altro fenomeno che potrebbe verificarsi. Temiamo, cioè, che i contributi stanziati da questo disegno di legge possano essere assorbiti da grandi complessi industriali, come quello della « Zanussi-Rex » recentemente fusi con la « Telefunken ». È necessario quindi che la Commissione appositamente costituita presso la Prefettura, ed il Governo stesso, esercitino un'azione di controllo sull'erogazione e l'impiego dei contributi che verranno concessi per la ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, affinché questi fondi vadano esclusivamente a beneficio di quelle aziende che effettivamente diano garanzie di investimento e di occupazione. Ed anche in questa circostanza noi insistiamo affinché le aziende di Stato o a partecipazione statale intervengano creando posti di lavoro mediante investimenti nelle zone disastrose, garantendo l'occupazione in questi territori dove, negli ultimi tempi, molte aziende private sono fallite.

Ora, nella nostra provincia sono state vagliate dalla Commissione competente già 38 domande riguardanti l'insediamento di attività industriali, mentre 60 sono ancora in istruttoria. A questo proposito, noi desideriamo che venga tenuto presente e costantemente applicato il principio cui si ispirò il legisla-

to, subito dopo la tragedia, nell'emanazione dei provvedimenti di legge diretti a sanare la situazione creatasi: quello, cioè, di favorire validi insediamenti industriali nei due comprensori del bellunese e del pordenonese, come previsto, del resto, dal piano Samonà, che, pur essendo stato approvato dai comuni interessati, non è stato però messo in pratica.

Per quanto riguarda le condizioni finanziarie dei comuni, con particolare riferimento al comune di Longarone, vorremmo fare delle considerazioni critiche circa il modo in cui sono stati impiegati i contributi ad essi concessi. Ad esempio, per quanto concerne il processo del Vajont, sono state pagate agli avvocati parcelle molto elevate. Potrei citare il caso del nostro ex compagno Rosini, che ha ricevuto la somma di 25 milioni di lire e quello dello studio Bettiol-Scanferla che, in più riprese, ha ottenuto la somma di 186 milioni di lire.

Per concludere, noi voteremo a favore del disegno di legge, anche se esso ci lascia perplessi per molti aspetti dei quali, per brevità, ho illustrato solo i più importanti. È evidente, comunque, la necessità di varare una legge organica che provveda alla ricostruzione e allo sviluppo di queste zone, e che tenga conto anche della lievitazione dei prezzi dei materiali da costruzione verificatasi negli ultimi tempi. Siamo anche d'accordo con la proposta avanzata dal relatore di nominare una commissione che accerti se le misure adottate rispondano alle reali esigenze dei due comprensori del bellunese e del pordenonese, al fine di evitare, in sede di applicazione della legge, le distorsioni fin qui verificatesi.

Vogliamo che gli insediamenti industriali avvengano nelle località previste dal piano Samonà, anziché essere dispersi nel modo cui ho accennato prima. Non so se la determinazione del termine di sei mesi ci consentirà di avere ulteriori finanziamenti. Noi insistiamo, comunque, perché sia lo Stato a provvedere alle necessità di queste zone con delle proprie industrie.

C'è poi una polemica in corso sulla sede dell'amministrazione comunale di Erto. I suoi abitanti, infatti, sono dispersi in luoghi diversi; ora, la maggioranza della popolazione si è diretta verso Maniago, a 40 chilometri di distanza dal comune originario, ma nella sede di Erto, presso il Vajont, restano ancora numerosi abitanti. Pertanto, se è giusto e legittimo che ognuno vada dove ritiene più opportuno, è altrettanto necessario che siano tutelati i diritti della comunità che intende restare nella sede originaria; a tal fine riteniamo opportuno

che si ricostruisca *in loco* la sede dell'amministrazione comunale.

Concludendo, nel chiedere che siano soddisfatti gli impegni che ho illustrato sia verbalmente, che nel testo di un ordine del giorno che ho presentato, preannuncio il voto favorevole del nostro gruppo sul disegno di legge.

GRANZOTTO. A nome del mio gruppo dichiaro di associarmi pienamente alle dichiarazioni fatte dal compagno onorevole Bortot, in modo particolare per quanto concerne le denunce avanzate circa l'utilizzazione dei fondi stanziati per il Vajont, e che mi pare assumano un carattere di particolare gravità, per i fatti indicati.

L'utilizzazione dei fondi ha dato luogo al sorgere di modeste attività industriali nella vallata bellunese, ma con danno delle zone propriamente devastate, cioè dei comuni di Longarone e Castellavazzo. In questi ultimi, infatti, l'attività industriale sorta è di scarsa entità, ed insufficiente a realizzare l'occupazione della manodopera esistente. Tale pericolo è stato da noi avvertito fin dal primo momento, fin da quando, nel gennaio del 1964, in occasione di un sopralluogo dell'allora Ministro Pieraccini, noi sottolineammo la necessità di un immediato intervento sul piano della ricostruzione economica, anche al fine di trattenere sul posto la manodopera, soprattutto quella qualificata. Invece ora, purtroppo, dato il ritardo con cui le attività industriali sono sorte, tale manodopera si è dispersa per l'Italia ed all'estero.

Desidero poi rilevare che, in ordine alla utilizzazione dei fondi stanziati, esiste la mancanza di precisi elementi di conoscenza. Il relatore ci ha fornito alcuni dati e indicazioni indubbiamente interessanti: ma è evidente che anche per lui esiste la difficoltà di reperire una più adeguata documentazione al riguardo.

Una tale carenza di documentazione vi è anche da parte del Governo. Circa un anno e mezzo fa, in occasione della discussione di analogo provvedimento di finanziamento, la Commissione XII aveva votato un ordine del giorno, che impegnava il Governo a presentare, entro un certo periodo di tempo, una dettagliata relazione circa l'impiego delle somme di denaro rese via via disponibili, per le zone disastrose, dai vari provvedimenti legislativi. Ma una tale documentazione — che pure il Governo si era impegnato a presentare — non è stata mai prodotta innanzi al Parlamento. E come allora, in quella Commis-

sione, il rappresentante governativo chiese un atto di fiducia, con l'approvazione del provvedimento, garantendo la successiva presentazione della documentazione richiesta, così anche oggi, entro un certo limite ci viene domandato un analogo atto di fiducia, mentre continuano a mancarci precisi elementi di conoscenza, resi ancor più urgenti dalla gravità dei fatti denunciati dall'onorevole Bortot.

E perché questi possano essere esaminati nella loro reale consistenza, è appunto prioritaria e pregiudiziale la decisione, da parte del Governo, di presentare finalmente la promessa dettagliata relazione sull'impiego delle somme stanziati per le zone sinistrate. Ciò indipendentemente dalle decisioni che, su tale accertamento, la Commissione vorrà assumere: quali, ad esempio, un'indagine conoscitiva, o un sopralluogo.

Infine, mentre condivido gli spunti critici fatti dallo stesso relatore, desidero far rilevare le mie perplessità di carattere tecnico circa la utilità del provvedimento stesso ricordando soprattutto che con esso non si possono ancora considerare risolti i vari problemi del Vajont. Nondimeno, il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, affinché esso possa diventare al più presto possibile operante, per contribuire a sanare situazioni gravi, in cui sono coinvolti tra l'altro molti privati cittadini. Ricordo solo il caso del sindaco di Longarone, nostro carissimo compagno, che è in questi giorni assillato dalla scadenza di sedici milioni di cambiali che egli volle sottoscrivere alle ditte che hanno curato la ricostruzione degli immobili, cui i sinistrati avevano diritto. Sotto lo spinta di situazioni del genere, noi desideriamo, pur con tutte le riserve espresse, che si arrivi ad una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

COLLESELLI. Desidero ringraziare intanto l'onorevole relatore, e fare mie le sue considerazioni e riserve. Noi pensavamo che questo potesse essere — per quanto concerne la ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont — il provvedimento definitivo. In realtà, non è così, dal momento che restano aperti altri problemi, al di là di questo disegno di legge; credo comunque di poter affermare che esso costituisce una tappa di importanza determinante sulla strada della ricostruzione.

Per quanto concerne le denunce e le accuse fatte dall'onorevole Bortot, ritengo di dover contestare che l'opera di ricostruzione si sia svolta all'insegna di provvedimenti illegittimi da parte dei responsabili. La nostra

Commissione deve perseguire altre finalità. A me preme dire che, semmai, eventuali irregolarità costituiscono delle eccezioni, e non la regola, nell'ambito della ricostruzione. Inoltre, ritengo che sia le popolazioni interessate, sia i loro rappresentanti in sede amministrativa, sono e saranno abbastanza vigili per chiamare in causa le irregolarità, ove si verificassero.

Non mettiamo in discussione il fatto che, se sono state compiute delle irregolarità, i responsabili debbano essere perseguiti, ma riteniamo, che l'azione di ricostruzione delle zone devastate dalla tragedia del Vajont proceda con serietà ed impegno. Ciò che è dimostrabile sulla base dei fatti e delle iniziative compiute, intraprese o programmate.

In secondo luogo, dobbiamo manifestare la nostra gratitudine al Governo per aver dimostrato sensibilità nei confronti di questa dolorosa vicenda presentando il disegno di legge che stiamo esaminando; disegno di legge che, come è stato detto da più parti, può essere considerato un provvedimento-tipo in ordine alle catastrofi naturali che, purtroppo, colpiscono frequentemente il nostro paese. Mi pare inoltre opportuno sottolineare oltre alle esenzioni fiscali previste per favorire le amministrazioni comunali nell'espletamento delle loro funzioni (esenzioni che, nello spirito del disegno di legge, si estendono ad una zona più vasta di quella delimitata dal comprensorio) anche le norme relative alla integrazione dei bilanci. A questo proposito credo che l'onorevole Bortot possa essere abbastanza soddisfatto, in quanto il suo comune ha ricevuto tale integrazione, mentre altri Comuni più poveri non ne hanno beneficiato.

In definitiva mi pare, quindi, che, sia pure con le riserve del caso, si tratti di dare esecuzione con questo provvedimento alla legge n. 357.

Concludendo, vorrei rivolgere un ulteriore ringraziamento al Presidente, al relatore e a tutti coloro che hanno voluto dimostrare la loro solidarietà alle popolazioni colpite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FIORET, Relatore. Desidero innanzitutto ringraziare coloro che sono intervenuti nella discussione mettendo in evidenza la ferma volontà di eliminare alcune distorsioni a cui ha dato luogo la frammentaria legislazione sul Vajont. Tali distorsioni sono state evidenziate anche nella mia relazione, sia pure in

modo non dettagliato. La mia richiesta di nomina di una Commissione informale risponde del resto proprio a questo criterio.

Vorrei aggiungere, inoltre, che l'articolo 6 che ci siamo permessi di suggerire al Governo risulta proprio dalla volontà di essere messi in grado di prendere decisioni definitive sul Vajont, al fine di operare quella selettività degli insediamenti industriali che tutti auspichiamo.

Desidero soffermarmi su di una affermazione dell'onorevole Bortot. Il collega Bortot ha detto che non tutti i contributi sono stati concessi legittimamente. Su questo punto sarei più prudente, perché la legge 31 maggio 1964, n. 357, è stata varata in uno stato di tensione ed è evidente che alcuni elementi di emotività di cui risente, hanno dato luogo ad indubbi inconvenienti e incongruenze nell'applicazione della legge.

Non ritengo che i contributi siano stati dati in maniera non legittima, perché se così fosse dovremmo colpire coloro che ne hanno approfittato. Penso invece che una interpretazione non restrittiva della legge abbia fatto sorgere motivi di critica, talora giustificata. Perciò la introduzione dell'articolo 6 e la proposta nomina di una Commissione informale di indagine hanno lo scopo di tranquillizzare tutti coloro i quali ritengono opportuno stabilire se quanto è stato fatto è conforme alla legge o contro la legge.

L'approvazione di questo provvedimento da parte di tutti gli onorevoli colleghi e la sua individuazione come legge-ponte ci porterà a discutere nuovamente del problema in sede di stesura di un provvedimento definitivo.

Una considerazione infine per quanto riguarda la sede del comune di Erto. Il problema della sede di questo comune non è di competenza del Parlamento nazionale, ma del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Le popolazioni di quella regione ed i loro rappresentanti dovranno risolverlo democraticamente, secondo i criteri che riterranno di adottare. L'unico punto fermo è che Erto a Monte si ricostruirà nella zona di Stortan e che se vi sono stati dei ritardi essi sono dovuti non a mancanza di volontà politica, ma alle vicende dell'alluvione del 1966, per cui un territorio già picchettato ha avuto bisogno di ulteriori sondaggi da parte di organi tecnici dello Stato. Ci auguriamo che, grazie ai nuovi stanziamenti disposti dal Ministero dei lavori pubblici, si dia a quelle popolazioni la possibilità di avere una casa.

Desidero ringraziare il Governo per la sensibilità che ha dimostrato nel varare questo

provvedimento, che, rispetto a quello predisposto, ha recato ulteriori stanziamenti e soprattutto ha colmato certe lacune, prima fra tutte quella riguardante le finanze dei comuni, che, se non sanata, avrebbe potuto porre gli enti locali in condizioni di non operare.

A me sembra che l'ordine del giorno che ho presentato insieme ad alcuni colleghi sia comprensivo delle preoccupazioni e delle esigenze emerse durante la discussione e sia in grado di riassumere, in un unico contesto, la volontà di tutti.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo dichiaro di essere lieto per le positive considerazioni di cui è stata oggetto questa iniziativa legislativa, che, d'altra parte, si cala nelle difficoltà del contesto della vita economica nazionale. È stato così concretizzato un ulteriore atto di solidarietà nei confronti di quelle popolazioni che hanno descritto, con il loro supremo sacrificio, la carenza di provvidenze tendenti a tutelare determinate zone del territorio nazionale da catastrofi.

Non devo aggiungere altro a quanto è stato puntualmente, intelligentemente e brillantemente affermate dal Relatore circa la tematica ed i conseguenti risvolti dei problemi che ancora esistono e che devono essere identificati e dimensionati.

Non vi è dubbio che quello che ci accingiamo a compiere non è un atto definitivo e conclusivo, ma, d'altra parte, non significa che i disagi devono permanere.

Confortati dalla iniziativa legislativa che oggi abbiamo discusso assumiamo l'impegno a che siano risolti i problemi sorti in relazione al calamitoso e drammatico evento.

Fin da questo momento intendiamo assumerci responsabilmente il carico di controllare la coerente applicazione della legge, perseguendo ogni cinico atto di strumentalizzazione da parte di chi voglia profittare di una dura realtà per ricavarne determinati vantaggi.

Nel ringraziare l'onorevole Colleselli, devo prendere atto che finora, per nostra fortuna, non tutto è andato male. Se poi gli strumenti urbanistici con i quali si è operato non riscuotono l'approvazione dell'onorevole Bortot, ciò non è per colpa della nostra amministrazione, che, raccordandosi alla determinante ed essenziale volontà degli enti locali, ha dovuto con essi esaminare gli strumenti urbanistici e considerarne la positiva validità.

In risposta a quanto è stato osservato dallo onorevole Colleselli, noi affermiamo di essere accanto a tutta la classe dirigente delle zone

colpite dalla catastrofe del Vajont per portare avanti il processo di utilizzazione di tutte le risorse. Forse in questa discussione è stata trascurata la suscettività delle risorse turistiche di quelle zone. Bisogna porre in essere dei provvedimenti per utilizzare tale potenzialità. Questo non vuol dire che non bisogna procedere a consolidare le potenzialità occupazionali, e prendere in considerazione le esigenze di occupazione che si manifestano in quella zona.

Infatti, anche se in essa l'articolazione dell'area industriale è piuttosto complessa, come localizzazione ed estensione, non possiamo rinunciare a determinare un livello di occupazione, che possa impedire un'eventuale ondata migratoria.

Rinnovando il mio ringraziamento per i pareri favorevoli espressi nel corso dei vari interventi, posso responsabilmente assicurare che, unitamente alla vostra determinazione, il Governo prenderà gli ultimi provvedimenti legislativi, necessari a soddisfare definitivamente le esigenze ed il ritmo di sviluppo della zona interessata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, è autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1972 e 1973, le somme ancora occorrenti per completare l'opera di ricostruzione spettante al Ministero dei lavori pubblici in attuazione delle disposizioni richiamate nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 2.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

— lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge

31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 5 miliardi e 185 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 520 milioni nell'anno finanziario 1971;

— lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1 miliardo e 595 milioni nell'anno finanziario 1971.

(È approvato).

ART. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1974. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi per gli anni anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, già prorogata fino al 31 dicembre 1971 dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972.

BORTOT. La mia parte politica si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli, che porrò direttamente in votazione.

ART. 5.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1970 con l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 76, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1973 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut e Cimolais.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 385 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

(È approvato).

ART. 6.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e all'articolo 14-ter della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, potranno essere corredate della prescritta documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere di lire 9.185.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge nell'anno 1970 si fa fronte quanto a lire 7.750.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, quanto a lire 750.000.000 con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e quanto a lire 685.000.000 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno 1970.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5 della presente legge nell'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'onorevole Ceccherini ha chiesto di fare una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto, per annunciare che il mio gruppo darà la sua approvazione al disegno di legge.

Il nostro atteggiamento favorevole deriva soprattutto dalla considerazione del disposto dell'articolo 6. In esso infatti si stabilisce che le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e quelle intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni, dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In questo modo, entro un anno potremo essere in grado di fare il punto della situazione che avremo dinanzi.

Certo, ci sono delle perplessità, circa la natura e la quantità degli interventi operati nelle zone devastate. Non so se quanto ha affermato l'onorevole Bortot corrisponda o meno al vero, a proposito di alcuni casi particolari: è certo comunque, che nelle stesse zone interessate si nutrono dubbi ed incertezze sul modo con cui sono stati concessi i vari contributi.

È per questo, che, nel riconfermare la nostra fiducia al Governo, vorremmo richiamare l'attenzione sull'opportunità di farsi promotore di un'indagine sull'attuazione delle norme in vigore per quelle zone, al fine di accertare eventuali abusi e responsabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Fioret, Fusaro e Colleselli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici, nell'approvare il disegno di legge n. 2904 che reca un'ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357;

premesso che i finanziamenti messi a disposizione con il provvedimento in esame, pur rappresentando un utile strumento per

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

non interrompere la ricostruzione in atto delle zone colpite, non sono sufficienti per soddisfare gli interventi previsti dalla legislazione sul Vajont;

premesso che, con l'articolo 6 del disegno di legge n. 2904, si pone un termine di decadenza di mesi 6 dall'approvazione della legge per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e all'articolo 14-ter della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

ritenuto che, in un acquisito quadro di certezza circa gli impegni che lo Stato dovrà assumere per la ricostruzione, si rende indispensabile un provvedimento organico che fissi gli adempimenti necessari per risolvere i problemi delle zone del Vajont, eliminando, nel contempo, eventuali sperequazioni create fra gli aventi diritto, siano essi cittadini od aziende che si trovano nella stessa situazione;

impegna il Governo

a predisporre un organico strumento legislativo che, concedendo finanziamenti, contributi, esenzioni e quant'altro necessario per la integrale attuazione delle provvidenze legislativamente sancite a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, conclusa da una tragedia che, provocata da fatto dell'uomo, esiga un'azione riparatrice completa e definitiva ».

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

FIORET. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Busetto, Beragnoli, Ferretti e Cianca hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

constatato che i finanziamenti finora predisposti per la ripresa e la rinascita economica in generale delle zone del Vajont e loro comprensori non hanno risposto alle attese delle popolazioni, e ciò per la frammentarietà degli investimenti, la mancata selettività degli stessi, il modo disorganico e non sempre legittimo di come sono stati erogati i contributi e mutui agevolati;

rilevato che è indispensabile creare dei nuclei di industrializzazione efficaci ed effi-

cienti ai fini dell'occupazione e della rinascita delle zone colpite nell'ambito dei due comprensori del bellunese e del pordenonese come previsto dal piano Samonà approvato dalle assemblee dei sindaci e dagli organi ministeriali;

tenuto presente l'impegno di tutti i gruppi politici e del Governo assunti dopo la tragedia del Vajont circa la rinascita delle zone devastate anche attraverso investimenti da parte di aziende di Stato,

impegna il Governo

a sovrintendere e controllare l'erogazione e l'impiego dei nuovi contributi che saranno dati in futuro per un reale sviluppo delle zone interessate e soprattutto a disporre che anche le aziende di Stato o a partecipazione statale concorrano a creare nuovi posti di lavoro con investimenti industriali nell'ambito delle zone disastrose del Vajont e dei loro comprensori, senza di che anche il provvedimento attuale non risolverà i problemi dell'occupazione e della rinascita delle zone e delle popolazioni che furono così tragicamente colpite ».

BORTOT. Ritengo superfluo illustrare questo ordine del giorno, avendolo già fatto nel corso del mio intervento in sede di discussione generale.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto questo ordine del giorno come raccomandazione, ribadendo l'impegno del Governo a perseguire coloro che si sono illecitamente arricchiti approfittando delle agevolazioni concesse alle popolazioni delle zone disastrose del Vajont. Confermo anche la nostra volontà di condurre un'inchiesta per accertare i criteri in base ai quali vengono concessi i contributi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone ricordate.

BORTOT. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno da parte degli onorevoli Bortot, Busetto, Beragnoli, Ferretti e Cianca:

« La Commissione lavori pubblici,

rilevato che il disegno di legge n. 2084, recante ulteriori finanziamenti all'edilizia distrutta o danneggiata o da trasferire delle zone colpite dal disastro del Vajont è del tutto insufficiente per consentire a tutti i superstiti

aventi diritto di ricostruirsi le unità immobiliari;

constatato che dopo oltre sette anni dal disastro e dall'emanazione dei primi provvedimenti legislativi molte unità immobiliari devono ancora essere ricostruite con evidenti maggiori aggravii finanziari per gli aventi diritto,

impegna il Governo

a predisporre con urgenza un nuovo disegno di legge che, tenuto conto delle abitazioni ancora da costruire, preveda ulteriori ed adeguati finanziamenti con l'elevazione del contributo originario nella misura minima del 30 per cento ».

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto quest'ordine del giorno come raccomandazione: in sede di discussione di altri provvedimenti di legge vedremo entro quali limiti potrà essere contenuta la richiesta di aumento per il contributo destinato alla ricostruzione delle abitazioni.

BORTOT. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fusaro, Fioret, Colleselli, Degan e Carra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

nell'approvare il disegno di legge n. 2904 che riguarda una ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate del Vajont previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificate ed integrate dalla legge 31 maggio 1964, n. 357;

premesso che l'articolo 2 della legge 6 dicembre 1964, n. 1321 e l'articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 785 prevedono che la estensione definitiva dei nuclei di industrializzazione rispettivamente delle province di Belluno e di Pordenone venga determinata in base alle indicazioni del piano comprensoriale per il Vajont;

considerato che detto piano è stato approvato in data 27 maggio 1969 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'industria, commercio ed artigianato e della pubblica istruzione;

a conoscenza che sono state presentate dai comuni di Feltre, di Ponte nelle Alpi, di Pieve d'Alpago per la provincia di Bel-

luno e dai comuni di Montereale, di Valcellina e di Meduna per la provincia di Pordenone ricadenti nel comprensorio domande intese ad ottenere la perimetrazione delle aree incluse nei propri rispettivi territori,

impegna il Governo

ad emettere il decreto di perimetrazione per la estensione definitiva dei nuclei, come previsto dalle citate norme legislative ».

FUSARO. L'articolo 19-bis della legge n. 1457 prevede che, con decreto del ministro dell'industria, emanato di concerto con altri ministri, venga determinata la estensione definitiva delle aree e dei nuclei di industrializzazione, che debbono essere inclusi, per il trenta per cento della loro superficie, nei territori dei comuni di Longarone e di Castellavazzo. La legge 6 dicembre 1964, n. 1321, e la legge 26 giugno 1965, n. 785, determinano la estensione definitiva dei nuclei di industrializzazione per le province di Belluno e di Pordenone, in base alle indicazioni del piano comprensoriale per il Vajont, già approvato con decreto ministeriale del 27 maggio 1969. Ora, poiché alcuni comuni della provincia di Belluno (Feltre, Ponte nelle Alpi, Pieve d'Alpago) e della provincia di Pordenone (Montereale e Meduna) hanno presentato richieste intese ad ottenere la delimitazione delle aree appartenenti ai rispettivi territori, noi chiediamo al Governo, in base a tali richieste e in base alle disposizioni di legge, di emanare quanto prima il decreto di perimetrazione per le aree che formano oggetto delle domande presentate dai comuni sopra citati.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto questo ordine del giorno.

FUSARO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modifica al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo-

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

giorno » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2510):

Presenti	23
Votanti	16
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza » (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1687-B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenza a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (Approvato dalle Commissioni riunite VII e IX del Senato) (2904):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Baroni, Beragnoli, Bortot, Botta, Calvetti, Carra, Ceccherini, Cianca, Colleselli, Conte, Degan, Fusaro, Di Lisa, Di Nardo Raffaele, Ferrari, Fioret, Fulci, Giglia, Giraudi, Padula, Pisoni, Tani, Vetrano.

Si sono astenuti dalla votazione del disegno di legge n. 2510:

Beragnoli, Bortot, Cianca, Conte, Ferretti, Tani, Vetrano.

Sono in congedo:

Del Duca e Todros.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO